



AZIENDA CALABRIA LAVORO
Ente Pubblico Economico Strumentale della Regione Calabria

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 109 del 30 dicembre 2020

**OGGETTO: Decreto Legge n. 34/2020 e s.m.i. – rischio di contagio da virus SARS-CoV-2
proroga nomina “Responsabile esterno del Servizio di Sorveglianza Sanitaria (Medico
Competente)”. Impegno di spesa.**



**IL DIRETTORE GENERALE
DI AZIENDA CALABRIA LAVORO**

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con sede in Reggio Calabria, e il suo Statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 del 25 settembre 2001 e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell'11 aprile 2008 e approvato con D.G.R. della Calabria n. 306 del 15 aprile 2008;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 7 marzo 2018, con cui è stato nominato il Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2019 n. 54, recante “*Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 (art. 43 d.lgs. 118/2011)*”, pubblicata sul BURC n. 139 del 16 dicembre 2019;

VISTO il decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. 51 del 4 luglio 2018, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 30 del 03 aprile 2020, con cui è stato approvato la variazione del bilancio di previsione 2020 di Azienda Calabria Lavoro;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 44 del 30 aprile 2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 87 del 4 novembre 2020, con cui è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2020 di Azienda Calabria Lavoro;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 99 del 18 dicembre 2020, con cui è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2020 – 2022 di Azienda Calabria Lavoro;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE*;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. recante la nuova normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nel luogo di lavoro;
- il Protocollo d’Intesa del 14 marzo 2020 recante “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*”;
- il Protocollo d’Intesa del 24 aprile 2020 con cui è stato integrato e modificato il “*Protocollo condiviso regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” sottoscritto il 14 marzo 2020;
- le indicazioni operative del Ministero della Salute prot. n. 14915 del 29 aprile 2020 relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività;
- il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

PREMESSO che:

- ai sensi dell’art. 83 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, i datori di lavoro pubblici e privati per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio;

- ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, in capo al datore di lavoro sono previsti diversi obblighi in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, tra i quali, quello di provvedere alla nomina del Medico competente di cui all’art. 18 del medesimo decreto, cui è demandata la sorveglianza sanitaria dell’ente;



- con decreto del Direttore Generale di Azienda n. 57 del 6 luglio 2020, il dott. Pierluigi Coscarelli è stato nominato medico competente per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.L.gs. n. 81/2008 e all'art. 83 del D.L. n. 34/2020, del personale di Azienda Calabria Lavoro, ivi compreso quello utilizzato presso la Cittadella Regionale e in altri Enti, da svolgersi presso la sede istituzionale ed operativa di Azienda Calabria Lavoro, sita in Reggio Calabria, Via V. Veneto 60 e/o le altre necessarie sedi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto fino al 30 dicembre 2020, con possibilità di proroga dell'incarico nell'ipotesi del prolungamento dell'anzidetta emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che con il Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fino al 31 marzo 2021;

ATTESO che come precisato dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, nelle indicazioni operative prot. n. 14915 del 29 aprile 2020, relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività:

- si rende necessario adottare un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica;

- la funzione del medico competente, di primo piano nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro nell'ordinarietà dello svolgimento delle attività lavorative, si amplifica nell'attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di "consulente globale" del datore di lavoro nella attuazione delle misure necessarie alla prevenzione e protezione dei lavoratori;

- a tal fine, il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori e collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, alla redazione del documento della valutazione dei rischi e all'attuazione di programmi di promozione, informazione e formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2;

- conseguentemente, il dott. Costarelli ha eseguito la sorveglianza sanitaria a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori, valutando le istanze pervenute dal personale di Azienda e l'eventuale sussistenza della condizione di "lavoratore fragile" per rischio COVID con riconoscimento della condizione di fragilità, così come comunicato, con mail del 22 dicembre 2020;

RILEVATA, pertanto, la necessità di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale, così come disposto dall'art. 83 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 dei dipendenti della sede istituzionale ed operativa di Azienda, sita in Reggio Calabria, via V. Veneto 60 e ivi compreso quello utilizzato presso la Cittadella Regionale o in altri Enti, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID – 19 e nello specifico fino alla data del 31 marzo 2020, con possibilità di prorogare l'incarico nell'ipotesi del prolungamento dell'anzidetta emergenza sanitaria.



ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di avvalersi del personale dipendente per lo svolgimento dell'incarico per mancanza delle figure professionali in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008, per lo svolgimento delle funzioni di medico competente;

TENUTO CONTO che le prestazioni sono di natura temporanea, nonché, altamente qualificate in quanto attinenti a prestazioni specialistiche che comportano specifica esperienza, tenuto conto anche del carattere fiduciario dell'incarico, si ritiene di dover prorogare l'incarico di medico competente alla predetta professionalità, che si è già resa disponibile, per le vie brevi;

CONSIDERATO, quindi, che trattandosi di appalto di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento può avvenire mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di dover prorogare l'incarico di medico competente alle medesime condizioni previste nel decreto n. 57 del 6 luglio 2020, al dott. Pierluigi Coscarelli, per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.L.gs. n. 81/2008 e all'art. 83 del D.L. n. 3472020, del personale di Azienda Calabria Lavoro, ivi compreso quello utilizzato presso la Cittadella Regionale e in altri Enti, da svolgersi presso la sede istituzionale ed operativa di Azienda Calabria Lavoro, sita in Reggio Calabria, Via V. Veneto 60 e/o le altre necessarie sedi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto fino al 31 marzo 2021, alle medesime condizioni del contratto originario;

DATO ATTO che agli oneri finanziari derivanti dal presente decreto si fa fronte con le spese di gestione del progetto "*Potenziamento CPF*" presenti sul capitolo 2401025604 del bilancio di previsione 2020 e all'uopo impegnate;

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

- **di prorogare** l'incarico di medico competente alle medesime condizioni previste nel decreto n. 57 del 6 luglio 2020, al dott. Pierluigi Coscarelli, per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.L.gs. n. 81/2008 e all'art. 83 del D.L. n. 3472020, del personale di Azienda Calabria Lavoro, ivi compreso quello utilizzato presso la Cittadella Regionale e in altri Enti, da svolgersi presso la sede istituzionale ed operativa di Azienda Calabria Lavoro, sita in Reggio Calabria, Via V. Veneto 60 e/o le altre necessarie sedi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto fino al 30 dicembre 2020, alle medesime condizioni del contratto originario;

di stabilire la durata del rapporto contrattuale fino al 31 marzo 2021;

- **di dare atto** che agli oneri finanziari derivanti dal presente decreto si fa fronte con le spese di gestione del progetto "*Potenziamento CPF*" presenti sul capitolo 2401025604 del bilancio di previsione 2020 e all'uopo impegnate;

- **di provvedere** alla liquidazione della somma predetta, dietro presentazione di relazione da cui si evinca espressamente il numero delle visite effettuate e regolare fattura;

- **di trasmettere** il presente decreto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

- **di pubblicare** il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda Calabria Lavoro, sezione Amministrazione Trasparente, provvedimenti, decreti.

Il Direttore Generale
dott. Giovanni Forcinetti

